

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Premessa

Il presente documento costituisce attuazione a livello aziendale del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, emesso in data 24 aprile 2020, ad integrazione del precedente sottoscritto in data 14 marzo 2020, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

I contenuti del documento sono stati condivisi con l'RSPP, il Medico competente e sono stati oggetto di preventiva consultazione con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

L'obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è definire le modalità operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro dell'azienda, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Resta fermo che le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio a cura del Comitato di cui al paragrafo 13, ai fini di eventuali, future implementazioni.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19.

1-INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi

A. Informazione preventiva ai lavoratori (Allegato 1)

A tutti i lavoratori così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2008 sarà fornita un'apposita nota informativa contenente le indicazioni essenziali del presente Protocollo.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

B. Informazione preventiva ai terzi (fornitori/appaltatori/clienti/visitatori) (Allegato 2)

Le indicazioni di cui alla precedente lettera A sono portate a conoscenza, con nota informativa simile, messa a disposizione c/o ingresso ufficio accettazione/spedizioni, uffici, e, laddove eventualmente possibile anche in via anticipata rispetto all'arrivo in azienda in modalità informatica, anche dei clienti/visitatori, e dei fornitori/appaltatori (le cui attività non sono differibili quali ad esempio: pulizia e sanificazione dei locali, manutenzione di impianti, etc.) che debbano fare ingresso in azienda.

L'ingresso nei locali aziendali delle persone terze sarà considerato quale manifesta adesione, per fatti concludenti, ai contenuti della nota, con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi previste.

C. Informazione in azienda

La Metaljumbo Srl collocherà, nel locale refettorio, spogliatoi, servizi igienici, area snack e bacheca aziendale, depliant informativi che ricordino comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale le regole di igiene delle mani e gli altri comportamenti corretti sul piano dell'igiene.

In particolare, le indicazioni comportamentali saranno valorizzate c/o la bacheca aziendale mentre le regole igieniche saranno affisse prevalentemente negli spogliatoi, nel locale refettorio e nei servizi igienici.

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

A. Controllo della temperatura corporea

Il personale ed i terzi, prima dell'accesso ai locali aziendali, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea da parte di personale (addetto al primo soccorso) dotato di idonei dispositivi di protezione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

L’Azienda nel caso effettuerà le operazioni di controllo della temperatura, e quelle conseguenti, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.

In caso di rifiuto a sottoporsi alla rilevazione della temperatura, o qualora non sia organizzativamente possibile procedere alla sua verifica, l’ingresso in azienda sarà subordinato alla sottoscrizione di un modulo di autodichiarazione nel quale attestare di aver provveduto autonomamente a domicilio alla misurazione e di aver rilevato una temperatura corporea non superiore a 37,5° C.

B. Richiesta di informazioni (Allegato 3 e Allegato 4)

- Attualmente, data la mancanza di obbligo di Legge circa il rilievo temperatura, l’azienda richiede al momento dell’accesso il rilascio di una autodichiarazione di cui alla precedente lettera A, tramite la quale acquisirà l’attestazione, da parte dei lavoratori e delle persone terze, dell’assenza delle condizioni che a norma di legge comportano l’obbligo tassativo di rimanere al proprio domicilio (in particolare, la sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario, la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19).

Il personale ed i terzi, prima dell’accesso ai locali aziendali, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea da parte di personale (addetto al primo soccorso) dotato di idonei dispositivi di protezione.

- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS
- L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ED APPALTATORI ESTERNI

- Per l’accesso di clienti/fornitori/trasportatori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- L’accesso agli uffici non è comunque consentito agli autisti dei mezzi di trasporto. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore, quando possibile, dovrà rimanere a bordo del proprio mezzo, in alternativa dovrà rispettare categoricamente la distanza minima di un metro. Nel caso in cui non sia possibile

evitare lo scambio di documentazione cartacea, il personale METALJUMBO dovrà rispettare le seguenti regole:

- rimanere dietro la barriera divisoria di protezione in plexiglass
- dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione
- È ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto/manutentori che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive